



2025/1400

17.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1400 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2025

relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., dell'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e dell'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le sostanze olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., dell'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e dell'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta di classificare tali additivi nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche per l'utilizzo nell'acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l'utilizzo di «aromatizzanti» nell'acqua di abbeveraggio. Pertanto l'utilizzo di tali additivi nell'acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.
- (5) Nei pareri del 16 ottobre 2024 ⁽³⁾, 20 novembre 2024 ⁽⁴⁾ e 26 novembre 2024 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L. è sicuro fino al livello d'uso di 12 mg/kg di mangime completo destinato a tutte le specie animali, e che l'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e l'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. sono sicuri a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Essa ha inoltre concluso che non sono state individuati motivi di preoccupazione per i consumatori in merito all'uso dell'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L. fino al livello massimo d'uso e che, al livello massimo d'uso proposto, non dovrebbe comportare un rischio per l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'uso dell'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e dell'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L., alle condizioni d'uso proposte, è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità ha concluso che l'olio essenziale di

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: <https://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj>).

⁽³⁾ EFSA Journal, 22(11), e9016. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9016>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 23(1), e9076. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9076>.

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 22(12), e9135. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9135>.

menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., l'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e l'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e per gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., l'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e l'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., l'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e l'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.
- (7) La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l'olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., per l'olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e per l'olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull'etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull'etichetta delle premiscele in questione.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Gli additivi per mangimi olio essenziale di menta piperita ottenuto da *Mentha × piperita* L., olio essenziale di sclarea/erba moscatella ottenuto da *Salvia sclarea* L. e olio essenziale di salvia ottenuto da *Salvia officinalis* L. autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 6 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 6 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 6 agosto 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici, gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b282-eo	Olio essenziale di menta piperita	Composizione dell'additivo Olio essenziale ottenuto dalle parti aeree di <i>Mentha × piperita</i> L. (basionimo: <i>Mentha aquatica × Mentha spicata</i> L.) Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale di menta piperita: Olio essenziale quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾, ottenuto dalle parti aeree (foglie, anche con fiori) di <i>Mentha × piperita</i> L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione. Numero CAS: 8006-90-4 Numero EINECS: 308-770-2 Numero FEMA: 2848 Numero CoE: 282 Specifiche Mentolo: 30-55 % Mentone: 13-32 % <i>d,l</i>-isomentone: 1,5-10 % Acetato di mentile: 2-10 %	Tutte le specie animali	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 12 mg.» 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	6 agosto 2035	

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
		1,8-cineolo (eucaliptolo): 2-8 % Pulegone: ≤ 1,72 % Mentofurano: ≤ 4,54 % β-tujone: ≤ 0,01 % Cumarina: ≤ 0,001 % Estragolo: ≤ 0,001 % Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la determinazione del mentolo e del mentone (marcatori fitochimici) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 856).					5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
⁽¹⁾ <i>Natural sources of flavourings</i> - Relazione n. 2 (2007).								
⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it .								

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici, gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b415-eo	Olio essenziale di sclarea/erba moscatella	Composizione dell'additivo Olio essenziale ottenuto da steli florali di <i>Salvia sclarea</i> L. Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale di sclarea/erba moscatella: Olio essenziale quale definito dal Consiglio d'Europa ⁽¹⁾ , ottenuto da steli florali, freschi o essiccati, di <i>Salvia sclarea</i> L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione. Numero CAS: 8016-63-5 Numero EINECS: 283-911-8 Numero FEMA: 2321 Numero CoE: 415 Specifiche Acetato di linalile: 55-78 % Linalolo: 6,5-25 % Germacra-1(10),4(14),5-triene: 1-12 % - α-terpineolo: 0-5 %	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 7 mg per i tacchini da ingrasso; — 5 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; — 5 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 5 mg per gli uccelli ornamentali; — 8 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; — 11 mg per i suini da ingrasso; — 9 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;	6 agosto 2035

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
		Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la determinazione dell'acetato di linalile e del linalolo (marcatori fitochimici) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (monografia della farmacoepa europea 1850).			mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		— 9 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi; — 14 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione; — 15 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; — 15 mg per gli ovini e i caprini; — 15 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso; — 13 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri camelidi; — 10 mg per gli equidi; — 8 mg per i leporidi; — 20 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori; — 20 mg per i cani; — 20 mg per i pesci ornamentali; — 4 mg per i gatti; — 4 mg per altre specie e categorie.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	
⁽¹⁾ <i>Natural sources of flavourings</i> - Relazione n. 2 (2007).								
⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it .								

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.								
2b414-eo	Olio essenziale di salvia	Composizione dell'additivo Olio essenziale ottenuto da foglie fresche di <i>Salvia officinalis</i> L. Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Olio essenziale di salvia: Olio essenziale quale definito dal Consiglio d'Europa (1) ottenuto da foglie fresche di <i>Salvia officinalis</i> L. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione. Numero CAS: 8022-56-8 Numero EINECS: 283-291-0 Numero FEMA: 3001 Numero CoE: 414 Specifiche α-tuione: 18-27 % Canfora: 4-24,5 % 1,8-cineolo (eucaliptolo): 5,5-13 % β-tujone: 3-7 %	Tutte le specie animali	-	-	-	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — 3 mg per i tacchini da ingrasso; — 3 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso; — 3 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione; — 3 mg per gli uccelli ornamentali; — 4 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; — 6 mg per i suini da ingrasso; — 5 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;	6 agosto 2035

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
		Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la determinazione della canfora, dell'alfa-tuione e del beta-tuione (marcatori fitochimici) nell'additivo per mangimi: — gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 9909).					— 5 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi; — 7 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione; — 11 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; — 10 mg per gli ovini e i caprini; — 10 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso; — 7 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri camelidi; — 10 mg per gli equidi; — 4 mg per i leporidi; — 11 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori; — 12 mg per i cani; — 20 mg per i pesci ornamentali; — 2 mg per i gatti; — 2 mg per altre specie e categorie.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.	

(¹⁾ *Natural sources of flavourings* - Relazione n. 2 (2007).

(²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?preflang=it.